

## **Adesione della Regione Abruzzo alla Associazione "Vie e Cammini di Francesco"**

### **Art. 1**

#### **(Adesione alla Associazione)**

1. La Regione Abruzzo, al fine di coordinare e armonizzare le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, inteso come rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi, aderisce, in qualità di socio fondatore, all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco", senza scopo di lucro.

### **Art. 2**

#### **(Adempimenti e rappresentanza)**

1. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione all'Associazione.
2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore dell'Associazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero suo delegato.
3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota associativa di adesione e delle quote annuali la Regione fa fronte ai sensi dell'articolo 3.

### **Art. 3**

#### **(Copertura finanziaria)**

1. Per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, al bilancio regionale di previsione 2026-2028, sono apportate le seguenti variazioni:
  - a) esercizio 2026, per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1 da allocare in apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la quota associativa relativa all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco"", per euro 30.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 30.000,00;
  - b) esercizio 2027, per sola competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1 da allocare in apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la quota associativa relativa all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco"", per euro 30.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 30.000,00;
  - c) esercizio 2028, per sola competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1 da allocare in apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la quota

associativa relativa all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco", per euro 30.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 30.000,00.

2. Per gli esercizi successivi al triennio vigente la spesa è autorizzata con le annuali leggi di bilancio.

Art. 4  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 40/3 del 26.5.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE